



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE"
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va)
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124

Per tutte le classi come da Regolamento di Istituto (stralcio qui di seguito):
Delibera Consiglio di Istituto n. 105 del 11.12.2023

TITOLO VII

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE

- La scuola è un luogo di istruzione, educazione e socializzazione, dove si instaurano rapporti di collaborazione e rispetto reciproci nell'ambito dei diversi compiti e funzioni.
- Il rispetto dell'orario e la regolarità della frequenza sono garanzia di un proficuo lavoro comune.

CRITERI PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

Art. 1. Possono essere iscritti nelle scuole dell'Istituto Comprensivo tutti gli alunni e le alunne i cui genitori lo richiedano, indipendentemente da bacino d'utenza e dalla località di residenza.

Art. 2. Nel caso gli alunni e le alunne richiedenti l'iscrizione risultassero in numero maggiore rispetto alla capienza d'accogliibilità effettivamente consentita dall'assegnazione di personale in organico, fatta salva la precedenza assoluta degli allievi già frequentanti, l'iscrizione sarà accolta con i seguenti criteri ordinati in priorità:

2.1 - alunni e alunne residenti nel Comune sul cui territorio sorge il plesso/sede scolastico (il Comune di Samarate per la Scuola dell'Infanzia di Cascina Elisa, l'abitato di Ferno per le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ferno e gli abitati di San Macario e Cascina Elisa per le Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado di San Macario):

- 2.1.a) - alunni e alunne con certificazione di disabilità;
- 2.1.b) - alunni e alunne di età anagrafica maggiore;
- 2.1.c) - alunni e alunne con fratelli/sorelle frequentanti la scuola richiesta;
- 2.1.d) - alunni e alunne con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto;
- 2.1.e) - alunni e alunne appartenenti a famiglia monoparentale;
- 2.1.f) - alunni e alunne con entrambi i genitori che lavorano;

2.2 - alunni e alunne residenti nel territorio di competenza di questo Istituto Comprensivo: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);

2.3 - alunni e alunne non residenti nei Comuni di competenza di questo Istituto Comprensivo, ma che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti in uno dei plessi scolastici dell'Istituto;

2.4 - alunni e alunne con genitori che lavorino nel Comune sul cui territorio sorge il plesso scolastico; precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);

2.5 - alunni e alunne residenti nei Comuni confinanti con il territorio di competenza dell'Istituto Comprensivo: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f);

2.6 - alunni e alunne residenti in altri Comuni: precedenze come punti da 2.1.a) a 2.1.f).

Art. 3. A parità di condizioni, viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente di età.

Art. 4. La configurazione delle sezioni della scuola dell'infanzia si considera consolidata al 31 dicembre; oltre tale data non si potrà procedere ad inserimenti di nuovi iscritti, fatte salve eventuali esigenze pervenute dai servizi sociali comunali.

Art. 5. Mantenimento dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia: in caso di assenza continuativa superiore a 15 giorni e/o di frequenza saltuaria, che non raggiunga i 30 giorni nel periodo compreso dall'avvio delle attività scolastiche al 31 dicembre, qualora le assenze risultino ingiustificate, si provvederà all'annullamento dell'iscrizione.

Per l'accoglienza di alunni anticipatari alla Scuola dell'Infanzia:

- la domanda di iscrizione alla scuola dell'Infanzia di Cascina Elisa degli alunni richiedenti anticipatari viene ammessa;
- l'ammissione alla frequenza degli alunni e alunne anticipatari è vincolata al compimento del terzo anno di età.